

LUIGI SALVATO

Procuratore generale della Corte suprema di cassazione

RELAZIONE

**DEL PROCURATORE GENERALE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

*Al Consiglio superiore della magistratura
in materia di buone prassi organizzative per l'anno 2022*

(art. 28, comma 2, Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura)

1. Il sistema di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106

Il sistema di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 riguarda funzioni di vigilanza su aspetti di particolare delicatezza dell'attività del pubblico ministero, quali il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo, la puntualità nell'esercizio dei poteri di direzione, il controllo e l'organizzazione da parte dei capi degli uffici requirenti, nonché, a seguito della legge n. 103 del 2017, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, ed a seguito del d.lgs. n. 188/2021, di quelle relative alle comunicazioni da parte degli uffici di Procura delle informazioni su procedimenti penali.

Per effetto della concreta esperienza sviluppata negli anni, è stata unanimemente acquisita la consapevolezza che l'art. 6 non costituisce il mezzo per intaccare i poteri dei singoli dirigenti delle Procure attraverso forme *praeter legem* di etero-direzione, bensì è lo strumento che, puntando sul coordinamento e non sulla gerarchia, consente ai vari uffici del pubblico ministero di mantenere la propria indipendenza senza che questa sfoci in una anacronistica e in definitiva poco democratica (perché diseguale) parcellizzazione del sistema giudiziario.

Nel corso del tempo, le attività di attuazione dell'art. 6 sono state impostate su un più stretto e costante collegamento con gli uffici territoriali, andando oltre il tradizionale incontro annuale che le aveva caratterizzate nei primi anni e valorizzando il ricorso a metodi di confronto più agili nella discussione delle varie questioni, la cui frequenza e facilità è stata certamente agevolata, a partire dalla fase emergenziale pandemica, dall'uso ormai consueto dell'applicativo Teams.

La costante interlocuzione con i Procuratori generali presso le Corti di appello ha consentito la diffusione della positiva circolarità (a livello distrettuale e nazionale) delle informazioni circa la diversa impostazione seguita dai vari uffici requirenti in merito a taluni aspetti relativi alla gestione delle indagini e favorito, in diversi casi, il superamento di ingiustificate disomogeneità, con abbandono di prassi rivelatesi scarsamente funzionali.

Può quindi dirsi progressivamente affermato nella prassi un sistema di attuazione

dell'art. 6 incentrato su due fasi distinte ma collegate.

La prima è impostata sull'esercizio di una funzione di allerta, cioè di rilievo e segnalazione di problematiche emerse nell'attività inquirenti e requirenti, non necessariamente nel senso negativo delle difformità riscontrate, rimessa prevalentemente al monitoraggio delle Procure generali che, specie nei settori più sensibili e maggiormente bisognosi di prassi omogenee, ha sempre più caratteristiche di permanenza ed immediatezza, con il tendenziale superamento del modello iniziale basato sulla raccolta periodica di dati ed informazioni richiesti da questo Ufficio in vista del tradizionale incontro annuale.

La seconda fase è finalizzata a realizzare la *compliance* del sistema, cioè l'uniformità delle prassi rispetto a *standards* uniformi con il superamento delle difformità riscontrate e la condivisione di soluzioni positive.

Al nostro ufficio compete il compito di individuare il punto di equilibrio e di sintesi delle varie posizioni e di diffondere le buone prassi organizzative a livello nazionale, con lo scopo di pervenire - secondo le indicazioni emerse nel corso dell'incontro annuale tenutosi il 14 e 15 aprile 2016 - ad una organizzazione della magistratura requirente, nel suo complesso, improntata ad un «*sistema "a rete", nel quale la Procura generale della Corte di cassazione funga da garante del bilanciamento tra autonomia dei singoli uffici nella trattazione del merito dei procedimenti penali, uniformità complessiva delle prassi sulle modalità della gestione di detti procedimenti e circolarità delle informazioni*».

Fondamentale, a tal fine è stato l'utilizzo crescente degli orientamenti che rappresentano, secondo la prassi ormai consolidata, il passaggio finale delle plurime interlocuzioni con gli uffici territoriali ed il momento di sintesi delle varie posizioni emerse durante la fase preparatoria e di approfondimento.

È quindi emersa una figura - generalmente riconosciuta ed ormai concordemente richiesta dagli uffici territoriali nei casi di complessità nell'interpretazione ed applicazione di norme relative all'agire del pubblico ministero - di «*codificazione delle prassi condivise*» che, pur non avendo carattere vincolante, ha mostrato una

significativa utilità come costantemente confermato dalle relazioni dei Procuratori generali.

Va poi tenuto presente che le attività relative all'art. 6, pur svolgendosi all'interno del circuito di dialogo con le Procure generali, trovano un fondamentale momento di confronto nella interlocuzione sia con il Ministro della giustizia, il quale ha più volte segnalato prassi difformi ed i conseguenti aspetti problematici con richiesta di loro soluzione all'interno del sistema attuativo dell'art. 6, sia con il Consiglio superiore della magistratura, anche al di là della previsione dell'art. 28 della *"Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura"*, nella versione aggiornata al 16 giugno 2022, nella parte in cui dispone, al comma 2, che *"il Procuratore generale presso la Corte di cassazione acquisisce ed elabora le informazioni ricevute dai Procuratori generali presso le Corti di appello, convoca con cadenza almeno annuale una assemblea dei Procuratori generali e redige un documento che trasmette al Consiglio per la presa d'atto"*.

Le relazioni istituzionali all'esterno del circuito di dialogo con le Procure generali riguardano poi anche l'ampio e diversificato numero di protocolli conclusi con vari enti pubblici su tutto il territorio nazionale, ambito che conferma come il sistema di attuazione dell'art. 6 costituisca ormai uno strumento capace di apprestare un metodo di lavoro funzionale anche alle esigenze di dialogo e raccordo tra giurisdizione ed altri poteri dello Stato.

Infine, l'interlocuzione con le Procure generali ha avviato un metodo virtuoso anche nei rapporti tra queste e le Procure della Repubblica del distretto, alle quali l'ufficio generale si rivolge per raccogliere dati e conoscenze circa le prassi in atto, le difficoltà incontrate nell'attuare le scelte organizzative o nuove misure normative, l'articolazione dei rapporti con altri enti, a partire dai Tribunali del distretto e dalla Corte d'appello.

2. L'ufficio affari interni nei nuovi criteri organizzativi

L'organizzazione dell'ufficio affari interni, preposto allo svolgimento delle attività di attuazione dell'art. 6 cit., è stata in parte rivista dai criteri organizzativi dell'ufficio adottati il 29 novembre 2022 ed entrati in vigore il 2 gennaio 2023.

È stata in primo luogo stabilizzata la soluzione di affidare ad un Avvocato generale la direzione dell'ufficio, anticipata con l'ordine di servizio n. 6 del 27 gennaio 2022.

Inoltre, in aggiunta rispetto al passato, si attribuisce all'Avvocato generale dirigente l'ufficio affari interni l'ulteriore compito di collaborare con il Procuratore generale nei rapporti con il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo; la previsione della possibilità di avvalersi della collaborazione di un sostituto con esperienza nelle materie inerenti i reati di competenza distrettuale nonché, più in generale, nelle materie di coordinamento dell'indagine, dei profili organizzativi e ordinamentali attinenti alle aree di specifico interesse è stata eliminata con Ordine di servizio n. 12/2023 in quanto si è preferito attribuire esclusivamente all'Avvocato generale dirigente il settore la funzione di supporto al Procuratore generale nella gestione di tali rapporti.

Sono stati poi assegnati all'ufficio affari interni due magistrati assegnati al settore civile i quali hanno contribuito all'esame di pratiche relative a tematiche in cui la definizione delle questioni penalistiche è strettamente collegata a quelle civilistiche (ad esempio, crisi di impresa, finanziamenti legati all'emergenza pandemica od al settore edilizio, illeciti nel mercato del lavoro in relazione alle varie tipologie di rapporti che possono venire in evidenza).

I nuovi criteri organizzativi, poi, nel prevedere la possibilità di costituzione di gruppi di lavoro su questioni di particolare importanza, con funzioni sia di supporto delle attività di attuazione dell'art. 6, sia di approfondimento di tematiche di carattere trasversale, rilevanti per la materia civile e l'eventuale proposizione del ricorso nell'interesse della legge di cui all'art. 363 c.p.c., non attribuiscono a tali gruppi di lavoro una posizione autonoma, ma (salvo quello ormai stabilizzato in materia di violenza di genere) li collocano, a livello strutturale ed operativo, all'interno dell'attività di attuazione dell'art. 6.

Tale soluzione consente modalità di gestione dei gruppi di lavoro più agili e flessibili, in quanto, una volta riscontrata, d'ufficio o su impulso del circuito delle Procure generali o di altre Istituzioni pubbliche, l'esistenza di una tematica di particolare importanza per l'attività degli uffici di Procura, è possibile immediatamente, con ordine di servizio e senza necessità di modifica dei criteri organizzativi, l'apertura della pratica di art. 6, la successiva individuazione dei sostituti Procuratori generali delegati per la trattazione (di regola facenti parte del gruppo ma se del caso integrati con competenze specialistiche) e la conseguente verifica della opportunità di emanazione di orientamenti tesi ad uniformare le attività e le prassi applicative.

3. L'attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006 nelle recenti riforme incidenti sull'attività del pubblico ministero

3.1. La riforma del processo penale

Tra le varie riforme incidenti sull'attività del pubblico ministero quella caratterizzata da un impatto ad ampio spettro sui profili operativi ed organizzativi è certamente la riforma del codice di procedura penale attuata dal d.lgs. n. 150/2022.

Per quanto riguarda gli ambiti pertinenti all'attuazione dell'art. 6, essa incide sui criteri di iscrizione e sulla scelta delle priorità nell'azione penale, nonché delinea - all'esito delle indagini preliminari - un complesso sistema di scadenze, deposito atti, notifiche di avvisi, correlato a strumenti di controllo sull'eventuale inerzia del pubblico ministero da parte del Procuratore generale e del giudice.

Al fine di affrontare gli aspetti problematici della novella e di individuare possibili comuni soluzioni applicative questo ufficio ha organizzato, per il giorno 14 novembre 2022, una riunione con i Procuratori generali ed il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo.

I primi hanno ribadito ed integrato quanto già esposto con il documento del 25 ottobre 2022 emanato all'esito dell'Assemblea nazionale dei Procuratori generali d'Italia

tenutasi il 20-21 ottobre 2022, inviato, oltre che a questo ufficio, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro della giustizia, con il quale avevano evidenziato le principali problematiche applicative della riforma:

- a) il passaggio al nuovo regime nell'organizzazione degli uffici di Procura generale e di Procura della relativamente alla elaborazione di nuovi criteri di priorità ed all'aggiornamento dei progetti organizzativi;
- b) l'apprestamento delle misure strutturali funzionali alla gestione del nuovo sistema, segnalando come la redazione degli articolati elenchi settimanali di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., attribuita dalla legge alla segreteria del pubblico ministero, presupponga un sistema informatico che consenta l'estrazione dei dati;
- c) la definizione, riguardo ai vari adempimenti, del diritto intertemporale applicabile ai procedimenti avviati nella vigenza del precedente sistema.

Nel documento si dava atto che i Procuratori generali presso le Corti d'appello avevano già attivato un confronto con il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, al fine di costituire un tavolo di lavoro per la messa a punto del sistema informatico funzionale alla gestione delle procedure di propria competenza; contestualmente, avevano avanzato la sollecitazione affinché le Procure della Repubblica fossero adeguatamente supportate per i nuovi adempimenti previsti dalla riforma, per alcuni aspetti oggettivamente impossibili o comunque problematici con le attuali dotazioni.

Il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo ha riferito che sui temi posti dal d.lgs. n. 150 del 2022 aveva tenuto una riunione il 10 novembre 2022 tra i Procuratori della Repubblica distrettuali e la DNA, la cui relazione conclusiva era stata trasmessa anche al Ministro della Giustizia ed al CSM, nel corso della quale era stata manifestata la preoccupazione per diversi aspetti della riforma, individuati:

- nella previsione, contenuta nel novellato art. 127 disp. att. c.p.p., della trasmissione settimanale da parte della segreteria del pubblico ministero al Procuratore generale presso la Corte di appello, dei dati relativi a tre distinte

- tipologie di atti relativi a procedimenti pendenti, in quanto tale complesso adempimento non pare oggettivamente praticabile con le risorse a disposizione di detti Uffici, sicché appare opportuno richiedere una soluzione normativa più ragionevole;
- nella mancata previsione di una disposizione transitoria per la quale le nuove norme in tema di durata delle indagini e in materia di controllo sull'iscrizione e sulla inazione del pubblico ministero si applicano solo alle nuove iscrizioni;
 - nella introduzione dell'autorizzazione del Procuratore generale presso la Corte di appello al differimento della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini ai sensi dell'art. 415-*bis*, comma 5-*ter*, c.p.p.

Riguardo a tale ultimo punto, nel corso della riunione del 14 novembre il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo ha osservato:

- che con riguardo ai procedimenti connessi o collegati a quello nel quale dovrebbe intervenire il provvedimento del Procuratore generale, la conseguenziale *discovery* degli atti potrebbe causare danni alle indagini in corso quando sia intervenuto il coordinamento investigativo della PNA;
- che, per effetto della disposizione, il Procuratore generale presso la Corte di appello interviene nella fase delle indagini, svolgendo compiti di controllo generalmente assegnati, nel sistema del codice di rito, al Gip, per cui l'intervento del giudice sarebbe più corretto sul piano sistematico; del resto, è già previsto che sia a conoscenza degli atti del procedimento, sicché non si determinerebbe una divulgazione degli atti ulteriore ed estranea alla fisiologia del sistema processuale, e già interviene, in diversi momenti, esercitando un controllo anche sulla sua stasi;
- che nell'attuale sistema processuale, i tempi di esecuzione di una misura cautelare sono devoluti alle valutazioni del pubblico ministero connesse anche alle esigenze di coordinamento investigativo con altri Uffici. Tale valutazione può essere analogamente applicata ad un eventuale necessità di differire la notifica della conclusione delle indagini preliminari. In questo contesto,

l'intervento del Procuratore generale, previsto dalla nuova norma, appare "spurio" perché determinerebbe non soltanto la conoscenza da parte di un ufficio diverso degli atti del processo, ma perché un organo estraneo alle dinamiche processuali inciderebbe sui tempi di esecuzione di una misura o del deposito degli atti di indagine, non essendo a conoscenza delle effettive ragioni sottese a tale 'finta inerzia'.

All'esito dell'incontro, i Procuratori generali sono stati invitati ad inviare una relazione riepilogativa delle varie soluzioni interpretative ed applicative rispetto alle questioni poste da questo ufficio con un articolato documento preparatorio, inviato ai partecipanti prima dell'incontro, riepilogativo dei temi pertinenti all'ambito di applicazione dell'art. 6.

La relazione è stata inviata in data 25 novembre 2022 ed ha rappresentato la base per gli *"Orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022 per quanto riguarda l'iscrizione delle notizie di reato, la conclusione delle indagini preliminari, l'avocazione ed i controlli da parte del giudice"* pubblicati a gennaio nel sito istituzionale dell'ufficio (al quale si rinvia) la cui bozza è stata preventivamente discussa con i Procuratori generali.

Gli orientamenti sostituiscono quelli emanati in passato sia sul tema dell'avocazione (in data 24 aprile 2018, integrati il 3 giugno 2019), sia su quello dell'iscrizione delle notizie di reato (in data 3 giugno 2019).

Inoltre, nelle more della conversione del d.l. n. 160/2022, il Procuratore generale e l'Avvocato generale dirigente il servizio, in data 21 novembre 2022, hanno inviato alla Commissione Giustizia del Senato, a seguito di richiesta in data 18 novembre 2022, una memoria concernente alcuni temi oggetto del disegno di legge di conversione, in particolare fornendo alcuni spunti di riflessione finalizzati al miglior coordinamento delle nuove disposizioni relative all'ammissione ai "benefici penitenziari" (nuovo art-4-bis Legge 26 luglio 1975, n. 354) e segnalando la necessità di una norma transitoria in base alla quale le nuove disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato e di chiusura delle indagini preliminari si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo

l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (previsione poi inserita nella legge di conversione), nonché rappresentando le citate difficoltà rappresentate dagli uffici territoriali nell'attuare gli adempimenti previsti dal nuovo art. 127 disp. att. c.p.p.

Tali indicazioni sono state ribadite nella nota indirizzata al Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero in data 25 novembre 2022 da questi richiesta all'esito dell'incontro del 23 novembre tenutosi presso la Corte di cassazione sui temi di diritto transitorio del giudizio di legittimità.

La legge di conversione del d.l. n. 162/2022 si è limitata a meglio specificare il regime transitorio dell'entrata in vigore della novella, ma è auspicabile che le criticità segnalate e quelle che si dovessero riscontrare nella fase di prima applicazione della riforma siano corrette avvalendosi della possibilità, prevista dall'art. 1, comma 4, della legge n. 134/2021, di disposizioni integrative e correttive nel termine di due anni.

3.2. Le modifiche in tema di progetto organizzativo

La legge 17 giugno 2022, n. 71 ha, tra l'altro, previsto (art. 13) la modifica dell'art. 1, commi 6 e 7, del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 per quanto riguarda i contenuti e le modalità di adozione ed approvazione del progetto organizzativo.

Sotto il primo profilo, si specificano i punti che il progetto deve disciplinare in conformità ai principi definiti dal Consiglio superiore della magistratura. Rispetto alle previsioni della circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli uffici di Procura (Circolare P. n. 20458 del 17 novembre 2017 - Delibera del 16 novembre 2017, e succ. mod. al 16 giugno 2022), che già indicavano gli ambiti da disciplinare con il progetto organizzativo, la principale novità è rappresentata dalla previsione alle lettere a) e b) del nuovo comma 6, di:

- a) misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);
- b) criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare,

della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

Per quanto riguarda le modalità di adozione ed approvazione del progetto organizzativo, la novità è rappresentata, oltre che dall'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, dalla valutazione, in sede di tale approvazione, delle eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, previsione che il parere del C.S.M. del 23 marzo 2022 ha espresso perplessità in quanto “il progetto organizzativo dell'ufficio del Pubblico Ministero, com'è noto e come si evince anche dal contenuto del riformulato comma 6, pertiene alle modalità di esercizio dell'attività di indagine e dunque dell'azione penale, ovvero ad una materia riconducibile all'esclusiva titolarità del Procuratore della Repubblica (ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n.106/2006) e rispetto alla quale deve escludersi una competenza specifica del Ministro della Giustizia”.

Tali rilevanti modifiche pongono la questione di quali siano, nel nuovo e delicato contesto, gli spazi di intervento delle attività di attuazione dell'art. 6 da parte delle Procure generali e di questo ufficio.

Trattasi di un tema non ancora esaminato ma di prossima attualità, considerato che con delibera plenaria del 28 luglio 2022, recante “*Direttive in ordine alla efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 71 del 17 giugno 2022*”, adottata su proposta all'unanimità della Settima Commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura ha affermato che “delle anzidette novità il Consiglio terrà conto al momento dell'adozione della nuova circolare sugli uffici requirenti, in cui saranno delineati, secondo le indicazioni fornite dal legislatore, il contenuto del progetto organizzativo e, anche sulla base del contenuto dei decreti delegati di cui all'articolo 2, comma 2 lettere b) e c) cit., la tempistica, i modelli standard, l'*iter* della sua adozione e il procedimento per la sua approvazione da parte del Consiglio Superiore”.

Va tenuto presente che la circolare sugli uffici requirenti, fin dalla sua prima versione del 2017, dispone, con riferimento al precedente regime in cui era prevista la sola trasmissione del progetto al Consiglio superiore della magistratura, che i provvedimenti da questo adottati sono comunicati, oltre che al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di appello (art. 8, comma 7, della Circolare nel testo vigente aggiornato al 16 giugno 2022, in continuità con le precedenti versioni).

Tuttavia, l'invio indistinto di tutti i progetti organizzativi a questo ufficio non ha fornito spunti per iniziative ai sensi dell'art. 6 al di fuori di specifiche segnalazioni da parte dei Procuratori generali. Le ragioni sono molteplici: mancanza nella circolare di indicazioni di dettaglio circa gli spazi di intervento da parte di questo ufficio; dispersione di energie derivante da un esame generalizzato di tutti i progetti organizzativi a prescindere da specifiche segnalazioni rilevanti ai fini disciplinari o di attivazione ex art. 6; rischio di impropria sovrapposizione, nel caso di siffatta "estesa" applicazione della norma, tra la vigilanza sull'uniforme esercizio dell'azione penale ed il controllo sugli aspetti organizzativi e gestionali.

Di contro, l'obbligatoria previsione nel progetto di misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, ed il riferimento a specifici parametri per operare detta selezione nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, costituiscono elementi normativi di riferimento nuovi per l'esercizio dell'azione penale rispetto ai quali si pone, evidentemente, la duplice questione dell'uniformità delle scelte operate e del bilanciamento tra tale esigenza di carattere generale e quella di adattamento dei criteri (numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili) alla specifica realtà del singolo ufficio di Procura.

Sarà quindi necessaria, in sede di revisione della circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli uffici di Procura, una riflessione congiunta sul ruolo del circuito

applicativo dell'art. 6 nella miglior attuazione di tali novità normative, da svolgersi sia all'interno di tale circuito, sia con il Consiglio ed il Ministero, al fine di definire i rispettivi ambiti di intervento, anche per quanto riguarda la fase di scelta dei criteri di priorità da parte del Parlamento.

3.3. Informatica ed uffici di Procura

Il d.lgs. n. 150 del 2022, riformando il processo penale, ha introdotto numerosi e complessi adempimenti finalizzati ad assicurare meccanismi di controllo sulle iscrizioni delle notizie di reato e sulla stasi del procedimento. Tali meccanismi presuppongono plurimi flussi comunicativi che, in modo specifico, presiedono alla disciplina dell'avocazione e, più in generale, alla materia della vigilanza ex art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006.

In particolare, l'art. 127 disp. att. c.p.p., come novellato, ha previsto che la segreteria del pubblico ministero trasmetta ogni settimana al Procuratore generale presso la Corte di appello i dati relativi ai procedimenti per i quali si è verificata una stasi, in distinti elenchi corredati da una serie di informazioni che riflettono il diverso momento in cui si è verificata l'inazione.

L'attuazione delle nuove attribuzioni necessita che le Procure generali siano adeguatamente supportate sul piano informatico anche nelle more della realizzazione della vera e propria rivoluzione in materia di informatica che la novella intende realizzare.

Va evidenziata l'esigenza di realizzazione di un sistema di estrazione e registrazione dei dati da comunicare a cura delle Procure della Repubblica, di successiva comunicazione degli stessi alle Procure generali presso le Corti di appello, di estrazione e registrazione dei dati da parte delle Procure generali e di comunicazione, nell'ambito dello stesso sistema telematico, dei provvedimenti assunti dal Procuratore generale.

La redazione degli articolati elenchi settimanali di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., più sinteticamente, presuppone un sistema informatico che consenta alle Procure della

Repubblica l'estrazione dei dati relativi ai procedimenti e la loro comunicazione in via informatica alle Procure generali presso le Corti di appello, le quali devono avere la possibilità di gestirli, sempre informatica, di tali dati.

Allo stesso tempo, appare necessario permettere l'accesso ai fascicoli digitalizzati in TIAP anche nei giudizi di impugnazione e, dunque, alle Corti di appello, alle Procure generali presso le Corti di appello, alla Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di Cassazione. Una sperimentazione in questa direzione è già stata compiuta dalla Procura generale della Corte di cassazione insieme a DGSIA per ottenere in maniera digitale gli atti essenziali alla interlocuzione con la Corte e la comunicazione solo informatica dei fascicoli dei ricorsi.

Con l'occasione, sempre in tema di registri, potrebbe essere utile superare alcune criticità nel modulo AGI (Assistenza giudiziaria internazionale), realizzando i moduli che consentano di rendere informatici i due registri che sono ancora cartacei, cioè il registro del riconoscimento delle sentenze penali straniere e quello del riconoscimento all'estero delle sentenze italiane.

In una lettera indirizzata dai Procuratori generali alla DGSIA, nel settembre 2022, al riguardo, è stato richiesto di:

1. verificare la piena attuazione della possibilità da parte dei Procuratori generali di accedere al SICP, attraverso l'apposita query, nelle singole ipotesi di avocazione del procedimento penale, pendente in primo grado;
2. implementare le funzionalità che consentano, attraverso gli applicativi CONSOLLE Penale, SIRIS, ARES l'accesso, da parte delle Procure generali, ai dati statistici degli uffici requirenti del distretto al fine di poter espletare i propri compiti istituzionali; in particolare, appare necessario l'implementazione (elaborazione), con l'ausilio della DGSIA e DIGISAT, di specifiche query che possano consentire l'estrazione automatica dei dati;
3. estendere gli applicativi del processo penale telematico agli uffici di secondo grado con particolare riferimento alle attività giudiziarie degli uffici requirenti (si pensi ad esempio all'assenza di un "gestore documentale" nel processo

- penale di secondo grado) e consentire immediatamente l'accesso al sistema TIAP dei processi pendenti in fase di appello;
4. sviluppare adeguamenti funzionali del Registro Civile SICID e della Consolle Civile delle Procure generali di secondo grado in modo da rendere meno macchinoso e maggiormente fruibile l'applicativo e ciò anche per consentire la corretta ed uniforme estrazione del dato statistico;
 5. riprogettare e aggiornare i siti web delle Procure generali al fine di garantire nella maniera più ampia possibile la trasparenza e la comprensibilità dell'attività degli uffici giudiziari requirenti di secondo grado, oltre che per consentire funzioni di interazione diretta, con servizi direttamente fruibili sul web;
 6. lanciare "progetti sperimentali e pilota" dedicati agli uffici requirenti di appello, quali ad esempio creazione di un portale integrato con interazione bidirezionale interna tra uffici giudiziari e con gli stakeholder anche mediante sistemi di *alert* e di notifiche *push*, in linea con il processo di digitalizzazione della P.A., come, per esempio, con l'integrazione della consolle al fine di consentire l'accesso immediato alle statistiche degli uffici di primo grado, almeno di quelle fruibili dalla Procura generale, ed in materia di impugnazione, per velocizzare i tempi della rinuncia di cui all'art. 589 c.p.;
 7. prevedere la necessaria formazione, per i magistrati e il personale amministrativo, in relazione ai nuovi applicativi sviluppati.

In particolare, si reputa essenziale permettere alle Procure generali presso le Corti di appello di avere la visibilità immediata ed autonoma dei procedimenti pendenti alla scadenza del cd. termine di riflessione, garantendo a tali Uffici l'accesso al SICP in relazione alle sole posizioni scadute di singoli co-indagati. Nella stessa prospettiva, appare necessario implementare le funzionalità dei registri informatici che consentano alle Procure generali di gestire le eventuali successive nuove ipotesi di avocazione.

Tale esigenza non può essere soddisfatta dalla realizzazione di registri informatici interni per la quale singole Procure generali si stanno già attivando (fra i quali quello

già posto in condivisione dalla Procura generale di Palermo) pur nella consapevolezza che, prescindendo dall'intervento della DIGSIA, lo stesso non potrà dialogare con altri registri.

Le modifiche dei registri informatici auspiccate potrebbero consentire di valutare con maggiore consapevolezza, nell'ambito dei citati poteri correttivi ed integrativi previsti dal d.lgs. n. 150/2022, una riforma della disciplina processuale che riduca la periodicità della trasmissione alle Procure generali degli elenchi riepilogativi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. Viene al riguardo generalmente indicata dalle relazioni una periodicità trimestrale e non settimanale in modo da impegnare le segreterie degli Uffici inquirenti di primo grado solo quattro volte all'anno e non cinquantadue, come impone l'attuale previsione di trasmissione settimanale. Una ricognizione trimestrale, si osserva, presenterebbe anche il vantaggio di consentire di individuare i procedimenti scaduti più risalenti nel tempo, rispetto ai quali l'avocazione sarebbe maggiormente opportuna o necessaria.

3.4. L'impatto sull'attività svolta dagli uffici requirenti dell'entrata in funzione dell'ufficio per il processo

Dalle relazioni pervenute dagli uffici dei Procuratori generali si evince che al momento, per la maggior parte dei casi, l'impatto sull'attività svolta dagli uffici requirenti delle assunzioni ex d.l. n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021 è pressoché nullo o comunque non si sono registrate criticità rilevanti.

Per lo più si ritiene che la messa in atto del cd. "ufficio del processo" sia troppo recente per poterne saggiare i concreti effetti e le relative ripercussioni sulle attività della parte requirente.

Alcuni uffici di Procura hanno invece segnalato che l'impiego delle nuove forze attribuite agli uffici giudicanti ha comportato un aumento delle udienze con conseguenti criticità per i corrispondenti uffici del pubblico ministero, gravati da croniche carenze di organico, sia di magistrati ma soprattutto di v.p.o. e amministrativi.

Qualche difficoltà è stata registrata per quegli uffici che hanno visto aumentare il carico dei provvedimenti di esecuzione penale, lamentando le difficoltà determinate dalle carenze di organico nelle file del personale amministrativo.

Si segnalano anche i tentativi di alcuni Procuratori della Repubblica di concordare con i corrispettivi Tribunali un impiego comune delle nuove forze attribuite con la l. n. 113/2021, attraverso l'elaborazione di protocolli adeguati, ma nella totalità dei casi la risposta è stata negativa.

Unica eccezione appare quella proveniente dal distretto di Perugia in cui il Presidente della Corte d'appello ed il Procuratore generale hanno concordato l'assegnazione meramente funzionale di tre unità presso l'ufficio requirente con finalità essenzialmente orientata alla documentazione giuridica e la redazione del bollettino giurisprudenziale del distretto, nonché per la costituzione di un "ufficio del processo del Procuratore generale" con funzioni di ausilio per l'ufficio requirente di secondo grado.

È opinione comune che comunque il mancato bilanciamento di forze, in particolare nel settore amministrativo, tra i rinvigoriti uffici giudicanti e quelli cronicamente sguarniti presso gli uffici di Procura della Repubblica determinerà col tempo seri inconvenienti in termini di efficienza di questi ultimi.

3.5. I rapporti con il Procuratore europeo

Si è già detto che questo ufficio, in relazione all'Eppo, è impegnato su un duplice versante, sia per competenze proprie, secondo gli artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 9/2021 (si rinvia alla parte della relazione specifica sul punto), sia per la vigilanza ex art. 6, riguardo all'attività delle Procure nazionali nell'esercizio della competenza concorrente con la Procura europea in materia di reati in danno degli interessi finanziari dell'Unione.

Nella fase iniziale di avvio della nuova Istituzione, gli aspetti problematici dei rapporti tra la Procura europea e le Procure nazionali erano stati riepilogati in un documento di

sintesi del 10 dicembre 2021 proveniente dall'EPPO che faceva riferimento, con diffuse argomentazioni:

1. alle criticità del meccanismo di ricezione delle comunicazioni di notizia di reato cui all'art. 14 d.lgs. n. 9/2021;
2. alle difficoltà nella individuazione dei procedimenti per i quali esercitare l'avocazione ai sensi dell'art. 24(2) del Regolamento EPPO ed allo scarso numero di informative in tal senso.

Le relazioni dei Procuratori generali evidenziano la progressiva soluzione di tali aspetti organizzativi ed il crescente dialogo tra le Procure nazionali ed il Procuratore europeo. Dialogo che potrà essere più agevole qualora sia attuato l'accentramento distrettuale previsto dall'art. 9 della Legge di delegazione europea 2021 n. 127/2022, che delega il governo a modificare la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

4. I temi trattati nel corso dell'anno

4.1. La comunicazione istituzionale su procedimenti penali: gli orientamenti e la prima esperienza applicativa

Alla fine del 2021, dopo la pubblicazione del d.lgs. n. 188/2021, intervenuto sugli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 106/2006 modificando la disciplina delle comunicazioni da parte degli uffici di Procura delle informazioni su procedimenti penali ed estendendo a tale materia l'ambito della vigilanza dei Procuratori generali, è stata con questi avviata una consultazione per individuare criteri uniformi per l'applicazione di tale novità normativa.

Il confronto è proseguito fino al mese di marzo, con diverse riunioni su Teams e, in data 8 aprile 2022, sono stati emanati gli orientamenti diffusi agli uffici di Procura e pubblicati nel sito istituzionale dell'ufficio, cui si rinvia per il testo integrale.

Nel documento si affrontano le varie questioni relative all'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 5 del d.lgs. n. 188/2021, quali, *ex plurimis*:

- il perimetro di applicazione, rivolto non solo (anche se principalmente) alla fase delle indagini preliminari, ma anche ad ogni fase del processo, tranne quella di esecuzione penale, stante la dimostrata “colpevolezza” del reo, fermo restando il permanere del doveroso rispetto della dignità della persona;
- l'esclusione da tale perimetro della prospettazione della sussistenza di “gravi indizi di colpevolezza” da parte degli organi di accusa negli atti procedimentali propri ed a ciò preposti;
- la rimessione al titolare del potere di informazione della scelta discrezionale di attuarla, alla luce di circostanze fattuali, temporali, e territoriali che non possono essere univocamente previste, con la conseguenza che, una volta operata la scelta – quando del caso anche in forma scritta – essa non può essere sindacata, se non nei casi di palese irragionevolezza;
- la raccomandazione di esercitare in modo prudente tale discrezionalità, anche per quanto riguarda la scelta della modalità comunicativa (comunicato o conferenza stampa);
- le varie modalità organizzative della comunicazione istituzionale, incluse le questioni della delega da parte del Procuratore della Repubblica, della presenza del titolare delle indagini alla conferenza stampa e dell'autorizzazione alla polizia giudiziaria;
- la salvezza della libera manifestazione del pensiero del magistrato costituzionalmente garantita ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della Costituzione, con la conseguente liceità della comunicazione diretta con organi di informazione allorché corrisponda all'interesse pubblico di conoscenza

dell'attività dell'ufficio, del suo indirizzo generale, delle problematiche incontrate nell'espletamento della funzione, purché eviti di trattare delle posizioni di singoli indagati al di fuori delle stringenti regole per la comunicazione "istituzionale previste dall'art. 5 cit. (a titolo esemplificativo, si è fatto riferimento alla comunicazione pubblica sulle iniziative a tutela delle vittime, dei c.d. "soggetti deboli", o di particolari rischi legati a forme specifiche di criminalità, a nuove modalità di commissione di reati, in generale alle forme di aggressione a beni giuridici penalmente tutelati);

- l'esclusione dal concetto di interviste non consentite di comunicazioni, anche dirette a singoli, volte a chiarire aspetti particolari della comunicazione pubblica già avvenuta e che abbiano determinato dubbi interpretativi o necessità di chiarimenti, le quali dovranno comunque avvenire in forme palesi e sempre nel rispetto dei principi generali sopra menzionati.

Per quanto riguarda l'esercizio della funzione di vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 da parte del Procuratore generale sulle comunicazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 106/2006 sono state prospettate diverse soluzioni:

1. trasmissione al Procuratore generale degli atti mediante i quali, secondo la novella, va espletata la comunicazione istituzionale e, quindi dei comunicati stampa, delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3-bis dell'art. 5 e della comunicazione dell'indizione di conferenze stampa, con la partecipazione personale del Procuratore della Repubblica e di altri magistrati, nelle quali vengano diffuse informazioni su procedimenti penali trattati dagli uffici requirenti da loro diretti;
2. tenuta di un registro da parte del Procuratore della Repubblica consultabile dal Procuratore generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
3. attivazione di queste ultime nei casi di segnalazioni di soggetti interessati o di notizia di possibili violazioni delle regole di cui all'art. 5;
4. relazione periodica da parte del Procuratore della Repubblica al Procuratore generale sull'attuazione di tali regole.

Ferma restando l'autonoma valutazione di ciascun Procuratore generale nella scelta delle forme che ritiene più adatte all'esercizio della funzione di vigilanza nella specifica realtà distrettuale, sembra opportuna l'individuazione di una soluzione unitaria, in linea con la "ratio" dell'inclusione della vigilanza anche sull'attività di comunicazione istituzionale del Procuratore della Repubblica nello spettro applicativo dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.

Il dato di partenza è che tale attività rientra nella sfera di discrezionalità del Procuratore della Repubblica, con la conseguenza che la singola "comunicazione" non va né autorizzata né a sua volta trasmessa al Procuratore Generale, il quale non ha in via generale alcun potere di sindacato preventivo.

E' ovvio, e non dovrebbe essere necessario sottolinearlo, che al Procuratore Generale è dovuta l'informazione sulle vicende più rilevanti, indipendentemente dalla comunicazione pubblica.

La preventiva consultazione, opportuna dunque nel quadro dei rapporti di leale collaborazione e doverosa in casi di particolare complessità e rilevanza, non può spingersi fino ad una gerarchizzazione in tale materia, che la norma non prevede, né appare auspicabile come regola generale.

Peraltro, sia per ragioni di cautela, che per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza, va tenuta traccia storica, certa e recuperabile, di tutta l'attività di comunicazione, in qualunque forma istituzionalmente attuata.

I paventati rischi di eccessiva burocratizzazione di tale aspetto possono essere risolti suggerendo ogni Procuratore della Repubblica istituisca una raccolta della comunicazione istituzionale presso la propria Segreteria, in cui si conservino gli originali sottoscritti e protocollati in ordine cronologico dei comunicati stampa, dei provvedimenti motivati di indizione delle conferenze stampa, dei supporti informatici relative alla video registrazione delle stesse.

Ciò consentirà di reperire a livello distrettuale la fisiologica rilevazione dei dati, ma anche il pronto reperimento della comunicazione ufficiale, in qualsiasi modo attuata, sul singolo evento che possa essere oggetto di istanza di rettifica, di esame ai fini

disciplinari e/o di qualsivoglia verifica dovesse rendersi necessaria. Inoltre, potrà agevolare la rilevazione statistica del Ministero della giustizia prevista su base triennale dall'art. 5 del d.lgs. n. 188/2021.

L'immediata disponibilità dei dati relativi alla comunicazione sembra in grado di consentire ai Procuratori generali, senza richiedere la trasmissione di tutti indistintamente gli atti relativi alla comunicazione, le verifiche puntuali che al riguardo si rendano opportune, nonché interventi di monitoraggio tesi ad uniformare le prassi applicative.

Ai fini di tale monitoraggio, resta fermo il dovere di informazione da parte dei Procuratori della Repubblica di casi di particolare rilevanza ed in generale quello di leale collaborazione ed appare utile una sintetica relazione periodica al Procuratore generale sulle attività svolte e su eventuali criticità e dubbi applicativi, ai fini della relazione a questo ufficio secondo le previsioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.

Le relazioni dei Procuratori generali evidenziano la generale adesione alle linee guida emanate da questo ufficio ed il positivo svolgimento della nuova funzione di vigilanza prevista dal d.lgs. n. 188/2021.

4.2. Le attività relative alle frodi nelle varie forme di finanziamento

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) sono state introdotte una serie imponente di misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura dei rischi di mercato dovuti all'emergenza epidemiologica COVID 19, in riferimento alle quali sono emerse una quantità di frodi – per importi di rilevanza addirittura macro-economica, in quanto ammontanti complessivamente a valori miliardari – relative sia all'ottenimento indebito dei benefici, sia alla loro sottrazione alle finalità per le quali sono stati elargiti.

La Procura generale della cassazione ha quindi raccolto le preoccupazioni degli uffici di merito maggiormente impegnati nell'applicazione della normativa di contrasto e – sulla base di una richiesta di collaborazione da parte del Ministero della Giustizia – si sono svolte il 28 gennaio e il 18 febbraio 2022 riunioni Teams, cui hanno partecipato il Capo e Vice-Capo di Gabinetto del Ministero ed i Procuratori della Repubblica di alcuni degli uffici giudiziari che hanno avviato indagini in materia. A questo incontro è seguita la raccolta di valutazioni sia per la fase di legittimità, sia per quella di merito, anche attraverso la preziosa collaborazione del Comando generale della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Roma. L'obiettivo dell'incontro era diretto, oltre che ad approfondire le criticità interpretative e applicative della disciplina, anche ad anticipare la previsione degli strumenti che sarebbero stati erogati, al fine di individuare “buchi” normativi o procedurali che potessero consentire l'apprensione o la distrazione dei fondi, così da evitare che vi fossero falle nella repressione penale. Da qui la necessità di introdurre nei lavori gli attori principali, quali il Ministero della Giustizia Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo, il MEF che gestirà i fondi, la Guardia di Finanza, quale polizia giudiziaria specializzata in materia, e la Procura generale presso la Corte dei Conti.

I frutti di tale lavoro sono poi confluiti un incontro (tenuto il 7 aprile) preparatorio all'incontro seminariale organizzato con la Scuola Superiore della Magistratura il seguente 13 aprile 2022, coordinato dall'Avvocato generale dirigente l'ufficio affari interni quale esperto formatore, cui hanno partecipato magistrati della Procura generale della Cassazione, della Procura Europea, delle Procure della Repubblica maggiormente impegnate nella repressione delle frodi in esame, della Procura generale della Corte dei conti e della Corte dei Conti, il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e ufficiali comandanti della Guardia di Finanza.

I risultati delle attività sopra descritte hanno trovato successivi molteplici riscontri. Sotto il profilo della sottrazione dei fondi alle finalità per le quali sono elargiti, infatti, questa Procura generale aveva rappresentato le possibili incertezze applicative degli

articoli 640-*bis*, 316-*bis* e 316-*ter* c.p. al caso dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 56 decreto legge n. 18 del 2020 e degli articoli 1 e 13 decreto legge n. 23 del 2020, in quanto detti reati prevedevano che i contributi, i finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dei quali l'autore indebitamente si appropriava siano "concessi" o "erogati" dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mentre i finanziamenti in questione sono "erogati" da banche e intermediari abilitati, cioè da soggetti privati e gli enti a partecipazione pubblica (SACE Spa e fondo PMI) subentrano a garanzia del finanziamento, con una modalità di aiuto nuova. I dubbi sull'applicabilità dell'intero sistema di norme penali a tutela della corretta gestione dei finanziamenti di matrice pubblica avevano trovato conferma nelle prime risposte della giurisprudenza di legittimità che aveva escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 316-*bis* c.p. nel caso di impiego delle somme oggetto di finanziamento garantito dallo Stato previsto dal decreto Liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40) per finalità diverse da quelle cui detto finanziamento era destinato per legge (Cass. n. 22119/2021). Peraltro, lo sforzo argomentativo espresso in requisitorie scritte e memorie d'udienza della Procura generale, ha contribuito a che la Corte di cassazione ritenesse configurabile il reato di cui all'art. 316-*ter* c.p. nel caso di richiesta ed erogazione della stessa tipologia di finanziamento in misura superiore a quella che poteva esserle concessa (Cass. n. 2125/2022). Dopo quest'ultimo approdo, che permetteva almeno di non lasciare sprovvista di reazione penale una parte del fenomeno, è proseguito lo sforzo interpretativo della Procura generale in sede di requisitorie davanti alla Suprema Corte, ciò che ha contribuito anche a un parziale *revirement* del primo orientamento sull'art. 316-*bis* c.p. (Cass. n. 28416/22). Da un punto di vista normativo, poi, si assisteva all'intervento delle modifiche normative degli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p. – ad opera della legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che ha riprodotto le modifiche introdotte dal precedente decreto-legge n. 13 del 2022, non convertito e contestualmente abrogato) – nel senso

dell'eliminazione delle differenze testuali nella descrizione dell'oggetto della condotta incriminata, così da risolvere, almeno per il futuro, i dubbi interpretativi sopra visti.

Sotto il profilo dell'ottenimento indebito dei benefici, si era segnalato che l'originario meccanismo di elargizione dei cd. "superbonus" prevedeva la facoltà di trasformazione di una detrazione d'imposta – concessa in misura superiore all'esborso sostenuto per determinate spese (relative ad opere di rifacimento delle facciate, di sicurezza ambientale o sismica, etc.) – in un credito d'imposta di corrispondente valore, liberamente cedibile senza restrizioni, né qualitative del cessionario (con conseguente possibilità di interposizione di cd. "società cartiere"), né quantitative nel numero delle cessioni (con conseguente progressiva difficoltà, in sede di controllo, a risalire nella catena delle cessioni all'operazione in origine in tutto o in parte inesistente): bastava dunque una semplice fatturazione dell'operazione (poi non eseguita), anche a un ignaro committente, per consentire la successiva monetizzazione finale del credito d'imposta presso ignari istituti di credito o intermediari finanziari, così da creare "moneta fiscale" senza alcun sottostante e generare imponenti profitti illeciti con correlativo danno erariale e senza pratica possibilità di un concreto recupero delle somme presso gli autori dell'illecito, grazie all'interposizione di società cartiere costituite *ad hoc*. Centrale sarebbe dunque divenuta la soluzione interpretativa della questione sulla utilizzabilità del credito d'imposta, da parte dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario cui fosse stata ceduto, e della sequestrabilità del credito presso tale terzo. Lo sforzo argomentativo della Procura generale – compendiato in requisitorie e memorie scritte – ha dunque contribuito a che la Corte di cassazione facesse chiarezza su tale ultimo punto con una serie di sentenze (in particolare, nn. 40866, 40867, 40868, 40869 del 2022), nelle quali si è affermato che i crediti d'imposta in esame possono costituire oggetto di sequestro preventivo *ex art. 321, comma 2, c.p.p.* finalizzato ad impedirne l'indebito utilizzo. Da un punto di vista normativo, alcune delle riflessioni emerse nel corso delle attività sopra descritte, hanno trovato riscontro in una serie di modifiche legislative che hanno interessato in particolare l'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – sulla disciplina del

meccanismo del cd. “superbonus” – e delle disposizioni ad esso connesse. Segnatamente l’introduzione (ad opera della già citata legge n. 25 del 2022) di limitazioni al numero delle cessioni, restrizioni qualitative rispetto alla figura dell’ultimo cessionario (che deve essere sostanzialmente un istituto di credito o assicurativo o un intermediario finanziario, gravato dall’osservanza delle disposizioni anti-riciclaggio), la previsione di un’asseverazione di congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato (con l’incriminazione del reato di falsa asseverazione e la previsione di una polizza assicurativa a sostegno della veridicità dell’asseverazione).

4.3. La collaborazione con la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

La commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse sul ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati per la legislatura in corso, incaricata (ai sensi della legge istitutiva della commissione medesima) di verificare lo stato di applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, si è avvalsa della qualificata collaborazione istituzionale della Procura generale presso la Corte di cassazione.

Il contributo prestato dalla Procura generale - già reso nel corso della legislatura mediante precedente audizione del Procuratore generale sui temi delle difficoltà applicative della legge 68/2015 e della normativa connessa nella concreta esperienza giurisdizionale, del coordinamento investigativo e del coordinamento in materia ambientale costituito dalla Rete delle Procure generali nella materia ambientale - si è arricchito di un ulteriore e specifico momento di collaborazione istituzionale.

Il rapporto fra la Procura generale presso la Corte di cassazione e la commissione si è infatti tradotto nell’organizzazione di una modalità innovativa di incontro tra l’istituzione parlamentare e quella giudiziaria, consistita nell’audizione contestuale – in presenza e in collegamento telematico – di una pluralità di magistrati del pubblico ministero sotto l’egida della Rete delle Procure generali nella materia ambientale.

L'audizione è stata organizzata e coordinata dall'Avvocato generale dirigente il settore, con l'ausilio di due sostituti Procuratori generali.

L'audizione – svoltasi presso la commissione nelle giornate del 8 e del 22 giugno 2022 con la presenza dei predetti magistrati ed in collegamento con gli altri auditi - ha avuto per oggetto i seguenti temi: coordinamento investigativo, organizzazioni delle polizie giudiziarie, omogeneità dei sistemi informativi in materia penale ambientale, uniforme applicazione della legge, strutturazione e condivisione di prassi; efficacia del sistema delle prescrizioni di cui al Titolo VI-*bis* del d.lgs. 152/2006 in relazione a concreti problemi applicativi (anche derivanti da vuoti di disciplina normativa), valutazione degli esiti processuali effettivi della legge in alcuni campi, quali le attività di ripristino ambientale e le ipotesi di confisca.

Il contributo offerto da gli interventi dei magistrati auditi sulla materia è testualmente riportato nella relazione finale sull'attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente, redatta dalla commissione parlamentare, avendo la commissione medesima ritenuto che esso sia a pieno titolo non solo rappresentativo dello stato di attuazione della legge n. 68 del 2015 nel suo complesso, ma anche – grazie al cennato coordinamento esercitato dalla Procura generale - dell'intero quadro dello sviluppo delle condotte illecite emergenti in materia ambientale nel periodo più recente: così da fare dell'esito di tali audizioni e della premessa collaborativa tra l'istituzione parlamentare e quella giudiziaria, una base solida e qualificata per la conoscenza della materia.

Pur nella eterogeneità dei contributi acquisiti, alcuni elementi comuni possono essere enucleati in quanto relazionato dai Procuratori ascoltati durante le sedute.

Tra essi, va segnalata in primo luogo la riferita necessità di un più forte collegamento e coordinamento conoscitivo fra le gli uffici di Procura operanti nella materia dei reati ambientali, con particolare riferimento al circuito di coordinamento con le Procure distrettuali antimafia; in tal senso, si sottolinea come solo negli ultimi anni le PNA abbiano dedicato alla criminalità ambientale – ed in particolare al reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. – una attenzione specifica e non, in qualche modo, “residuale”

perché legata a contesto di criminalità organizzata. Peraltro, gli auditi evidenziano come ogni esperienza di coordinamento volontario, attuato mediante protocolli di intesa o altri strumenti simili, sconta tutti i limiti derivanti dall'essere rimessa alla iniziativa spontanea dei singoli uffici o dei suoi componenti, lamentando dunque l'assenza di meccanismi istituzionali che assicurino per lo meno un circuito conoscitivo esteso.

I rappresentanti delle Procure di maggiore estensione evidenziano la positività della esperienza di specializzazione dei magistrati e della polizia giudiziaria, attraverso la costituzione – all'interno dell'ufficio di Procura – di sezioni con riparto di materia in tema di criminalità ambientale.

È stata unanimemente salutata con favore ogni iniziativa di “mappatura” del territorio (anche mediante intelligenza artificiale), tanto ai fini della ricognizione dei siti inquinati quanto ai fini della tracciabilità dei rifiuti; anche con riferimento ai nuovi delitti (inquinamento e disastro ambientale) previsti dalla legge 68/2015 si pone un tema di *capacity* investigativa, alla luce della necessità di fotografare esattamente il contesto ambientale precedente che si assume deteriorato o compromesso per effetto delle condotte in esame.

Un ulteriore tema sensibile è quello della individuazione del profitto illecito essendo stata sottolineata l'esigenza:

- di una particolare attenzione alla ricostruzione preventiva dei profili “civilistici” e “societari” dei soggetti che operando nel settore ambientale, al fine di prevenire opportunamente la paralizzazione dell'azione di recupero del profitto derivante dall'abituale ricorso alla continua trasformazione societaria (fenomeno delle “scatole vuote”);
- di una puntuale e scrupolosa ricostruzione preventiva del quantum del profitto, in dipendenza di una giurisprudenza di legittimità molto rigorosa al riguardo, con la conseguente necessità di ricorrere a consulenze tecniche molto complesse e dispendiose, in assenza di una specializzazione adeguata in capo alla polizia giudiziaria.

In sede di audizione sono emerse infine le perduranti criticità del sistema delle prescrizioni funzionali alla eliminazione del danno ed alla conseguente estinzione delle prescrizioni ambientali, in considerazione:

- della mancanza di chiarezza normativa sul perimetro delle contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale per le quali è possibile applicare tale sistema;
- dell'incertezza normativa sulla natura del sistema, ovvero sulla sua natura o meno di condizione di procedibilità (con quanto ne consegue nelle ipotesi in cui la prescrizione, per qualsiasi motivo, non viene impartita);
- del ruolo del Pubblico Ministero all'interno del meccanismo delle prescrizioni nel rapporto con l'organo deputato all'imposizione della prescrizione.

4.4. La tutela penale del lavoro

Relativamente alla repressione dei reati concernenti la sicurezza del lavoro, si registra innanzitutto il dato statistico che raffigura il numero degli infortuni e delle malattie professionali, e che resta su livelli elevati, in alcuni casi anzi segnando un ulteriore incremento: la causa, si osserva, risiede nella ripresa delle attività produttive dopo il rallentamento determinato dalla pandemia da covid. Alcune Procure generali, registrando il generale allarme sociale che genera questo tipo di eventi, evidenziano che il dato deve essere rapportato alle stesse modalità di tale ripresa, connotate da una ancora più accentuata precarietà dei rapporti lavorativi, che si traduce anche in grave carenza di percorsi formativi, e dalla esasperata frammentazione dei processi produttivi attraverso esternalizzazioni e fenomeni di subappalto che non di rado fungono da alibi per sostanziali deresponsabilizzazioni della committenza.

Non è ancora generalizzata all'interno delle Procure la costituzione di gruppi specialistici di indagine, cui affidare stabilmente la trattazione di tali procedimenti, che nella più parte dei casi presentano rilevanti caratteri di tecnicità richiedenti un continuo aggiornamento per ciò che concerne non solo il profilo dell'intervento legislativo, ma altresì quello del progresso tecnologico, comportante peraltro spersonalizzazione dei

rapporti lavorativi e delocalizzazione delle stesse attività rispetto ai luoghi tradizionali dello svolgimento dei compiti lavorativi. Per altro verso, restano molto diffusi fenomeni strettamente legati ad una dimensione arcaica dell'organizzazione del lavoro, connotati da sfruttamento sistematico delle persone dei lavoratori.

Si fa dunque particolarmente urgente e necessaria l'adozione di misure che, oltre a rendere più efficace l'azione di repressione penale sul territorio, favoriscano l'uniformità delle modalità accertative, attraverso l'adozione di forme di collaborazione strategica tra l'Autorità penale e gli organismi che per compito istituzionale sono deputati al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica.

È quindi con favore che va vista l'iniziativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il quale ha fatto pervenire in data 28 ottobre 2022 una nota con allegato un modello di protocollo per la collaborazione con gli uffici di Procura nel contrasto ai reati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, cui ha fatto seguito, in data 25 novembre 2022, l'invio dei documenti ai Procuratori generali con la richiesta di diffonderli tra gli uffici territoriali e di verificare l'interesse alla collaborazione od eventuali adesioni al Protocollo già avvenute.

Il protocollo punta innanzitutto a definire gli obiettivi dell'attività accertativa da compiersi nell'immediatezza dell'intervento e ad armonizzare le modalità del rispettivo ambito di intervento, e di fissare principi e linee guida volti ad assicurare il proficuo svolgimento delle indagini al fine di rendere più efficace la risposta alle violazioni in ambito penale ed amministrativo. Altro fine di rilevante e comune interesse riguarda l'implementazione dell'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 a proposito della responsabilità degli enti in caso di violazioni gravi e sistemiche della normativa antinfortunistica, e la ricerca di elementi in grado di rivelare la presenza di fenomeni di caporalato, oggetto della fattispecie di cui all'art. 603-*bis* c.p.

Ultimo, ma non meno rilevante, focus del protocollo riguarda l'onere reciproco di una continua formazione, complemento necessario ed insostituibile per un'azione investigativa efficace ed efficiente.

4.5. I reati in materia di violenza di genere

All'esito della specifica interlocuzione attivata con i Procuratori generali al fine di conoscere le principali problematiche che hanno riguardato, nel corso dell'anno 2022, l'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 69/2019, gli interventi organizzativi adottati dagli uffici requirenti, nonché il numero e l'esito dei procedimenti (incluse le misure cautelari adottate) distinti in relazione alle fasce deboli interessate, è emerso come, dopo un triennio dall'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si siano consolidate una serie di procedure e di buone prassi in grado di fornire una più decisa risposta istituzionale ai reati in materia di violenza di genere e di garantire la fondamentale ed imprescindibile esigenza dell'immediatezza degli interventi delle forze dell'ordine e del pubblico ministero.

L'impegno di tutti gli uffici requirenti è stato rivolto, in particolare, ad assicurare la massima tempestività ed efficacia nella trattazione dei procedimenti in materia, attraverso l'iscrizione prioritaria delle notizia di reato, l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati sul versante non solo dei magistrati ma anche della polizia giudiziaria, l'adozione e l'aggiornamento di protocolli operativi sia con le forze dell'ordine, al fine di orientare le modalità di primo intervento e quelle di ascolto delle vittime, sia con le autorità amministrative, le ASL, i centri antiviolenza, le case-famiglia e case-rifugio presenti sul territorio, sia con il Tribunale civile per meglio disciplinare lo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 64-bis disp att. c.p.p., la cui modifica con l'art. 6 del d.lgs. n. 149/2022, a decorrere dal 30 giugno 2023 e relativamente ai procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2023, amplia gli obblighi di trasmissione di provvedimenti cautelari al giudice civile, aprendo ulteriori spazi di sinergia operativa e di intenti tra uffici requirenti e giudicanti civili che potranno essere meglio regolati con specifici accordi operativi.

In materia si è registrata, in generale, una leggera diminuzione, nell'anno 2022, dei femminicidi, accompagnata però dalla recrudescenza del delitto dei maltrattamenti in famiglia, che si pone come quello numericamente prevalente, seguito dal delitto di atti persecutori, dai delitti contro la libertà sessuale, dal delitto di violazione dei

provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dal cd. *revenge-porn*. Un significativo incremento delle notizie di reato si è registrato anche in tema di pedopornografia e delitti commessi a mezzo della rete informatica: si tratta di procedimenti nei quali l'accertamento dei fatti richiede l'impiego di specifici sforzi investigativi e l'intervento di personale altamente specializzato e, di conseguenza, anche un peculiare impegno organizzativo (ciò ha indotto, in particolare, la Procura della Repubblica di Milano a creare due aree di sotto-specializzazione: una che si occupa delle violenze sessuali su strada e l'altra di reati di pedopornografia).

In via generale è emersa, altresì, la necessità di razionalizzare l'attività investigativa nell'immediatezza dei fatti, per renderla più efficace, attraverso l'acquisizione di "indicatori di rischio" e di "indici di predittività" (precedenti specifici, collegamenti con ambienti delinquenziali, tossicodipendenza, alcolismo, inclinazione alla violenza ecc.) in grado non solo di contestualizzare la denuncia, analizzandone il contenuto intrinseco e la fondatezza, ma soprattutto di individuare la misura protettiva più efficace, specialmente nel campo della violenza domestica e della conflittualità familiare.

Dalle relazioni dei Procuratori generali sono emerse altresì una serie di criticità, anche di natura applicativa, peraltro già oggetto di precedenti segnalazioni, quali:

- l'impossibilità (salvo i casi di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.) di procedere ad avanzare autonoma richiesta di misura cautelare a seguito dell'arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 387-*bis* c.p. - con la conseguente obbligata necessità di procedere, ancora prima della richiesta di convalida dell'arresto, all'immediata liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p. p. – stante il mancato coordinamento della disposizione che ha introdotto tale nuova fattispecie di reato con l'art. 391, comma 5, ult. parte, c.p. p;
- la mancata previsione di un termine per la decisione sulla richiesta cautelare, con conseguente "vuoto di tutela" per la persona offesa tra la data di deposito

della richiesta di misura cautelare e la data di adozione del provvedimento da parte del Gip; “vuoto di tutela” che sussiste anche nell’ipotesi di appello ex art. 310 c.p.p. avverso le ordinanze di rigetto o di adozione di misura meno grave, atteso che pure in tal caso non è normativamente previsto un termine perentorio entro il quale il Tribunale del riesame debba provvedere;

- la difficoltà di concreta attuazione della previsione del comma 5 dell’art. 165 c.p., che subordina la sospensione condizionale della pena in caso di condanna alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, difficoltà legata all’attuale mancanza di strutture;
- la difficoltà di concreta esecuzione delle misure di sicurezza, spesso applicate in via provvisoria dal Gip su richiesta del PM (inserimento in REMS, CTA, ovvero libertà vigilata con formale affidamento al DSM) a causa della sistematica ed endemica scarsità dei posti disponibili nelle strutture territoriali;
- la tendenza, non infrequente, delle persone offese a ‘ritrattare’ le accuse - nell’ottica di favorire l’imputato a discapito dell’accertamento della verità dei fatti - a fronte della quale si registra, positivamente, un notevole incremento delle richieste di incidente probatorio formulate a breve distanza di tempo dalla presentazione della denuncia;
- l’omessa previsione, nei casi di ammonimento formulato dal Questore, dell’obbligo per l’ammonito di sottoporsi a trattamento di recupero (oggi soltanto facoltativo).

E’ importante, peraltro, sottolineare che gran parte di tali indicazioni erano state positivamente recepite dal DDL approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2021, decaduto a seguito della fine della precedente legislatura (il DDL, tra l’altro, prevedeva una serie di significative misure quali: un’ulteriore ipotesi di fermo disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking; la procedibilità d’ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito; il rafforzamento dell’applicabilità delle misure cautelari coercitive; l’uso rafforzato

del braccialetto elettronico; la possibilità di una vigilanza dinamica nei pressi dell'abitazione della vittima; la subordinazione della sospensione condizionale della pena a specifica attività formativa; l'obbligo immediato di comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva "emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato"; il sostegno economico già in fase d'indagine per chi decide di sporgere querela; l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive; l'aumento delle pene dei reati suscettibili di ammonimento quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito).

Infine, da parte di tutti i Procuratori generali è emersa la necessità di rafforzare ulteriormente la formazione degli operatori del diritto (polizia giudiziaria e pubblici ministeri, in primis, ma anche giudici e difensori), indispensabile per la corretta valutazione delle situazioni di rischio che richiedono una sempre maggiore competenza specifica.

4.6. Gli orientamenti in tema di sequestri delle imbarcazioni usate per l'immigrazione illegale

Alla fine del 2021 il Direttore generale delle Accise, Dogane e Monopoli ricostruendo le problematiche relative alla recrudescenza del fenomeno delle immigrazioni irregolari e dei traffici di vite umane nel Mediterraneo rappresentò a questo ufficio la necessità di adozione da parte degli uffici di Procura, territorialmente interessati, di linee guida comuni in tema di procedure da adottare in caso di ritrovamento di imbarcazioni adoperate per gli sbarchi irregolari; ciò al fine di adottare una prassi condivisa e conferente alle esigenze di speditezza correlate al tempestivo smaltimento delle stesse nell'ottica di un contenimento degli oneri erariali.

Le interlocuzioni avviate con i Procuratori generali ed i Procuratori competenti per le zone interessate dagli sbarchi irregolari e dall'abbandono delle imbarcazioni si sono completate nel mese di febbraio e ad esse ha fatto seguito l'emanazione, in data 8 marzo 2022, di orientamenti agli uffici di Procura pubblicati nel sito istituzionale dell'ufficio.

Le prassi e le criticità riferite dagli uffici territoriali menzionati riguardavano sia le determinazioni da assumere in relazione ai numerosi scafi abbandonati od affondati nei porti e nelle acque territoriali, sia la gestione dei mezzi sequestrati.

Si tratta di profili entrambi ricadenti nel perimetro delle attività delle Procure e quindi suscettibili di essere oggetto di orientamenti nell'ambito delle attività di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.

E' stata prospettata una soluzione operativa esplicativa delle scadenze procedurali previste dalla normativa primaria di cui all'art. 12, commi 8 – 8-*bis* del d.lgs. n. 286/1998, che disciplinano le determinazioni dell'autorità giudiziaria in relazione ai beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dai commi precedenti (affidamento dei beni in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta ed applicazione, nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento, delle disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in tema di distruzione a cura di ADM).

Un tema non affrontato, in quanto estraneo dall'ambito di intervento di questo ufficio, è quello delle attribuzioni in materia di ricerca di imbarcazioni affondate svolta di iniziativa, trattandosi di questione relativa alla fase precedente l'eventuale avvio del procedimento penale, peraltro non espressamente disciplinata dalla citata normativa primaria, avente ad oggetto la gestione dei beni già sequestrati.

4.7. Le iniziative sul ruolo del pubblico ministero nella crisi di impresa

Il ruolo del pubblico ministero nel codice della crisi di impresa e nelle relative procedure è stato oggetto di diverse iniziative nel corso degli ultimi anni, culminate

con la pubblicazione nel sito dell'ufficio, in data 18 novembre 2021, di un articolato documento su *“Il ruolo del pubblico ministero nella crisi d'impresa tra legge fallimentare Codice della crisi e dell'insolvenza e decreto-legge n. 118/2021”* al quale è stato dato ampio risalto dalla stampa specializzata.

Il monitoraggio sul tema è proseguito nel 2022, con particolare riferimento alla legittimazione a richiedere la dichiarazione di fallimento.

Nell'ambito di tale attività, il 12 dicembre 2022, è stata inviata ai Procuratori generali una nota con cui venivano segnalate, con brevi annotazioni, diverse decisioni della prima sezione civile (nn. 27670, 27671, 27675, 28352, 28367 e 33589 del 2022) relative a fattispecie nelle quali veniva contestata la legittimazione del PM a richiedere la dichiarazione di fallimento, decisioni che, pur riferite all'art. 7 l. fall., sono utili anche per i profili applicativi dell'art. 38 CCII.

La Corte ha chiarito che l'art. 7 cit. va interpretato nel senso che l'unico limite alla legittimazione del PM è quello di svolgere indagini mirate esclusivamente all'accertamento dell'insolvenza, dovendo egli avere appreso la notizia di tale stato nell'ambito delle sue competenze istituzionali, civili o penali o disciplinari che siano.

Tali decisioni, come osservato dall'ufficio nelle annotazioni, rivestono un grande interesse anche in chiave prospettica, posto che il passaggio dall'art. 7 l. fall. all'art. 38 CCII ha comportato un oggettivo ampliamento della legittimazione del PM alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, sia con riferimento alle ipotesi di iniziativa autonoma di cui al comma 1 della richiamata disposizione, che riguardo alle iniziative derivanti da segnalazioni dell'autorità giudiziaria.

Si è infatti sottolineato che nel CCII il PM non opera solo come organo inquirente penale, finalizzato alla ricerca delle notizie di reato ed all'individuazione dei responsabili di tali reati, ma rappresenta una parte delle procedure giudiziali di regolazione della crisi e che, quindi, dovrebbe spogliarsi delle sue vesti puramente penalistiche ed operare allo scopo di garantire il buon andamento e la legalità nello svolgimento della risoluzione della crisi di impresa avendo di mira la conservazione dell'impresa, compatibilmente con la tutela di tutti gli altri interessi coinvolti.

Si è quindi rappresentata ai Procuratori generali l'esigenza che le nuove previsioni legislative contenute nel CCII siano di stimolo per un rinnovamento culturale nel senso indicato e per l'adozione di misure organizzative adeguate, incluso lo sviluppo di protocolli d'intesa tra Procure e Tribunali, prassi, già proficuamente sperimentata in molte sedi giudiziarie (ad esempio Milano e Catania), assai utile al fine di regolamentare e quindi testare l'effettività e la tempestività dell'iniziativa del PM a seguito della segnalazione ex art. 38, secondo comma, CCII.

In questo quadro profondamente complesso e variegato si è quindi richiesto alle Procure generali di diffondere il documento tra gli uffici territoriali e di verificare lo stato dei rapporti di collaborazione tra gli uffici di Procura e le sezioni concorsuali in tema di crisi d'impresa, al fine di consentire a questo ufficio di meglio organizzare le attività finalizzate all'uniformità delle prassi nella materia.

Il Procuratore generale

Luigi Salvato

